

*Ill. esimio Professore Gio. Luom.  
maggio dell'Aut.*

---

**Intorno alla nuova proposta**

**fatta in Parlamento**

---

DELLA

**LEGGE DEL DIVORZIO**

Poche cristiane idee

dell'Avv.<sup>to</sup> **Carminè Rottoli**

CAMERIERE D'ONORE DI CAPPÀ E SPADA

DI SUA SANTITÀ



**SALERNO**

STAB. TIPOGRAFICO NAZIONALE

1904.



REGISTRATO

Intorno alla nuova proposta

fatta in Parlamento

DELLA

LEGGE DEL DIVORZIO

Poche cristiane idee

dell'Avv.<sup>to</sup> Carmine Zottoli

CAMERIERE D'ONORE DI CAPPA E SPADA

DI SUA SANTITÀ

BIBLIOTECA  
"GIOVANNI CUOMO"  
SALERNO



SAALERNO

STAB. TIPOGRAFICO NAZIONALE

1904.



**P**ER la grave, e meglio dirò decrepita età, cui, per buona o mala mia ventura, son pervenuto in mondo sì ora perverso, e poscia di aver molto, come qui sa ognuno, e con grande assiduità mentalmente lavorato per tal tutto corso di mia vita, io di altro non dovrei presentemente essere desioso, fuori che di riposo e di tranquillità. E per tal motivo appunto, e già ormai da parecchi anni, costantemente mi rifiutai ad assumere impegni di sociali negozi, o di pubbliche amministrazioni, e financo di prender parte in qualche fosse disputabile assemblea, ancor se letteraria semplicemente o accademica, ed anzi di tal campo onninamente mi ritrassi.

Tuttavia occorrono argomenti, che sí turbano la mente, e cotanto esagitano i nostri animi, che assolutamente non si può, senza codardia e senza rimorsi, restarne indifferenti: — talchè irrefrenabilmente ci sforzano a riprendere e brandire le antiche nostre armi, non peranco arrugginite, cioè quelle della parola, o scritta, se più giovì, o proferita. E tale egli è appunto questo argomento, del qual tanto oggidì si disputa, ossia l'istituto del divorzio, cui vorrebbesi da' demagoghi dopo quasi un secolo riprodurre in nostro codice civile, ove, apparso come breve funesta meteora l'anno 1808, ne fu dalla sapienza e religione de' nostri avi, non sì tosto si potè, prontamente cancellato.

Per la qual cosa ben puossi immaginare qual sulle prime provassi compiacimento all'apprendere il gran clamore, che dappertutto dalla grandissima maggioranza degl'italiani erasene levato, e con quanta ansia e viva soddisfazione mi facessi a leggere gli articoli, che se ne pubblicavano in su,

giornali più serii ed importanti, nonchè i discorsi e le conferenze, che facevansi in ogni luogo, a respingere e impedir l'accoglimento di una legge sì invereconda e perniziosa.

Ciò malgrado, perchè vidi, che la controversia non veniva fuor mai del solo campo etico e sociale, e di quella vulgare esosa politica, che tutto oggidì guasta ed avvelena, io siffattamente perciò, dopo non guari gran tempo, me ne sentii contrariato, che fermai nell'animo il proposito di non volerne più leggere e udir parola.

Perciocchè in tutte mondane cose, e chi nol sa?, egli è impossibile di così sceverare il ben dal male, cioè, per usar la bella frase del Manzoni, con un taglio sì netto, che nell'un sempre non resti un pò dell'altro: — di che venne l'antico vulgato adagio: *sunt mala mixta bonis, et bona mixta malis*. Ondechè, battagliando in solo campo morale e sociologico, sembra a me, che se ne voglia una vittoria sol dipendente dalla debolezza delle armi avversarie, anzi-

chè dall' invitta e inaffrontabile gagliardia delle proprie. Senzachè poi, guardando la controversia sotto un tal solo profilo, già tanto se ne è detto finora e scritto, che a me dovrebbe parer superfluo di volerne più dire, non essendovi persona al giorno d' oggi, che già non ne abbia la propria irrevocabile convinzione. Ei non dunque ciò varrebbe ad altro, se non soltanto ad esternare un' affermazione, che ben rispecchi i sentimenti di tutte persone savie e oneste della provincia.

Per converso io son di credere, che, per buona logica, avanti di scrutare se d' una cosa, che vogliasi fare, maggiori sieno i beni o i mali, che ne provengono, ei primamente convenga, che s' indagli se si possa farla, cioè, se sia lecito eseguirla: — e qui è, e chi nol vede?, qui è, ove la quistione inevitabilmente scontrasi ne' precetti della Sacrosanta nostra Religione, e ne' canoni della Cattolica e Apostolica nostra Chiesa. Perciocchè io ammetto, che si debba filosofare senza pregiudizì, ma

benanco senza temerità, ricordando soprattutto, che la ragione, sovrana in tutt' altro, dèe sostare alla soglia del tempio, come le onde liberissime dell' oceano si rompono e si umiliano al piè della montagna.

E invero que' pochi settarii, che di un sì abbominevole istituto si son fatti promotori, han bisogno avanti tutto d' essere ipocriti, perocchè non altrimenti mai la disputa ne incominciano, che col voler dimostrare, che l' istituto del divorzio punto non si opponga a' precetti della cattolica nostra religione, nè molto meno all' immutabile dottrina dell' Apostolica Romana Chiesa. E ciò fu pur qui istrionicamente affermato dal palcoscenico d' un plebeo teatro di questa città!

Ma dunque, io lor dico, voi non disconvenite, voi ammettete, che la sia questa una religiosa quistione; — e siete voi, che vi arrogate di poterla risolvere? — Ei non è dunque il Pontefice, che dèe risolverla; non i Cardinali, non i Vescovi, non i Teologi, non



gli Ecclesiastici Dottori, ma siete voi, che l' avete a risolvere, voi profani, voi ignoranti, digiuni al tutto d' ogni teologica ed ecclesiastica dottrina? — E poscia che il Pontefice, la cui parola, in materia di fede e di morale, è infallibile, e per giunta poi quel gran miracolo di Pontefice, che fu Leone terzo decimo, riconosciuto da tutti attuali popoli del mondo come il più dotto, non men di sacro, che di profano sapere, già l' ebbe dommaticamente risolta, o, a dir meglio, già n' ebbe infallibilmente pronunziato, voi, sì pusilli ed ignari, osate voi di volerne dare una diversa repugnantissima soluzione? — Voi dunque vi arrogate il libero esame in materia di fede e di religione? E che mai di peggio fecer essi il Martino Lutero ed il Calvino?

E che questa sia materia, che tocca le fondamenta e i cardini della cristiana religione, non può venir posto in dubbio da chicchessia, però che i principali fondamenti, come ognun ne sieno, la divina tradizione, e la Santa Scrittura,

che tra i *quattro Evangelii*, ne' quali *testualmente sono riportate* le parole istesse del Divin nostro Redentore. Bensì nel capitolo 19.° del più grande dei Vangeli, cioè in quello del glorioso nostro Patrono San Matteo, esplicitamente ci si apprende, che il Nazareno fu un dì tentato da' farisei, che capziosamente gli domandarono, se potesse mai ad un uomo, e per qualsisia ragione, esser lecito di ripudiare la propria moglie, e che allora il Redentor nostro, in presenza de' discepoli, lor così rispose: — Non leggeste voi, che Dio, in crear l'uomo, fè il maschio in un tempo e la femmina, acciocchè fosser *duo in carne una*? — Non leggeste voi, che l'uomo ha obbligo di lasciare, se fa uopo, il padre e la madre, per istarsene indissolubilmente unito con la propria moglie? — *Itaque ergo, quod Deus conjuxit, homo non separet.*

E segue poi lo stesso Divin Salvatore ad ispiegar le ragioni, per le quali Mosè ebbe alcune volte permesso all'uomo di abbandonar la propria con-

sorte, e perchè Egli in sua nuova legge, elevando il matrimonio a gran sacramento, più assolutamente nòl permetteva. E chiude poi espressamente col dire, che solo per adulterio si può all' uomo consentire, che si separi della propria moglie, senza però che possa mai essergli fatto lecito di togliere altra donna, stantechè resti alla prima mai sempre insolubilmente legato.

E or ditemi voi: — se vogliasi dirimere una quistione di materiali pecuniarì interessi, si può egli mai altrimenti dirimerla, che con in mano il codice civile? — Ed ove la disposizione della legge è sì chiara ed inequivocabile, si può egli mai andar divagando e sofisticando con altri quai che fossero argomenti?

Laonde, se fosse lecito in tema sì grave di arrecare un caso burlevole e ricreativo, io vorrei qui ricordare d' essermi trovato presente ad aringa di avvocato, che si scalmanò per più di due ore a dimostrare, che il fatto, di cui il suo cliente era incolpato, non costituiva

reato, e cui invece l' avversario, quando fu sua volta di parlare, si limitò, senza proferir parola, a squadernargli sotto gli occhi gli articoli della legge speciale, ne' quali quel caso era ne' precisi suoi termini testualmente contemplato: — tutti allora naturalmente ne risero, beffeggiando quell' insulso chiacchieratore, che per tanto di tempo inutilmente li avea seccati.

Ma, dopo ciò, non si dica, che si voglia risolvere la quistione con giaculatorie e antifone di Chiesa, perchè al contrario qui trattasi di legge chiara, lampante, ed anco incontrovertibile, perchè autenticamente annotata, e praticamente spiegata dallo stesso divinisissimo Legislatore.

Per le quali cose ognuno ormai scopertamente vede qual sia il vero fine, cui ipocritamente or tendono i demagoghi, cioè quello di scristianare insidiosamente e a poco a poco il popolo italiano, acciocchè, quasi senza avvedersene, venga a trovarsi fuori della cattolica Chiesa, che è l' unico e infal

libile Tribunale, cui fu affidata la legge sacrosanta, sancita in terra dall'umano Figliuolo di Dio.

E la ipocrisia di codesti settarii maggiormente si appalesa nella sfrontata sicumera, onde si fanno ad asseverare, che la istessa Chiesa, cioè i Romani Pontefici abbiano alcune volte consentito il divorzio a principi e potentati:— però, sfidati a nominarne pur uno, non l'han potuto. Nè certamente il potevano, perciocchè basterebbero a sbugiardarli i due sublimi esempi di Clemente VII.º con Arrigo VIII.º d'Inghilterra, e di Pio VII.º col I.º Napoleone, ne' quali si vide quanta fosse la fermezza inconcussa della Chiesa, e come i Pontefici fosser veri in terra Vicarii di Gesù, pronti e volenterosi a sostenere ogni martirio per la osservanza della divina sua legge.

Così adunque i presenti demagoghi si sono mostrati, non soltanto ipocriti, ma bugiardi eziandio ed ignoranti, perchè non hanno nemmeno compreso l'istituto del divorzio, cui van predi-

cando, confondendolo con quello degl'impedimenti, che diconsi dirimenti, e palesando perciò di non saper sillaba, sì di morale e dommatica Teologia, e sì ancora di quel Canonico Dritto, cui ogni leguleio, per l'esercizio di sua professione, dovrebbe avere almen fuggevolmente scartabellato.

Adunque si conchiuda, che il vero scopo, cui mira, egli è unicamente quello d'infirmar la fede, e di fare ingiuria alla cattolica Romana Chiesa, che veder vorrebbero d'ogni morale sua autorità pienamente spodestata. Ma, vivaddio!, non vi si riuscirà, poichè il popolo d'Italia è, e rimarrà cristiano:—chè e quelli ancora, che molto non sono fermi nella cattolica fede, tuttavia per lo proprio lor senno ben comprendono essere opra stupida e malvagia il volere far perdere o sminuire all'Italia quell'unico primato, ond'ha supremazia, e morale podestà in tutto quanto egli è il mondo conosciuto.

Ma tal pravo demagogico proponimento si desume altresì da questo, che

coloro eziandio, i quali troppo non son teneri di chiese e di leviti, ma che retto ed onesto hanno il comprendimento, tutti unanimemente, pur non volendo dare apertamente ragione ai preti, sostengono e ritengono, che non si possa adesso legittimamente introdurre l'istituto del divorzio in nostro codice civile. Imperocchè il legislatore non può, e altro non dè codificare (e mi si passi la barbara parola, perchè la è ora di comune uso) se non ciò, che già sia entrato nella coscienza universale, o almanco in quella della grande maggioranza del popolo, cui governa, vuoi per impedire o reprimere, con comminazione di pena, un invadente nocivo vizio, vuoi per rendere obbligatoria una sociale giovevole virtù: — ma si può egli dire, o chi mai ardirebbe sostenere, che il bisogno dell'istituto del divorzio già sia nella coscienza degl'italiani, in mentre per converso è repugnante per lo meno ai nove decimi, per non dir più, della buona e cristiana italica popolazione?

Invero, quanti, e quali, sono coloro, che il vanno istrionicamente propalando e propugnando, come già dicemmo, ne' vulgari teatri, ove essi stessi, recitate lor solite filastrocche, dettano que' così detti « Ordini del giorno », che dicon poi alla unanimità approvati da quella cenciosa e sfaccendata plebe, che, curiosa e incurante, è ivi gratuitamente entrata? — A dir vero, essi sono o giovani scapestrati, che in certe pessime scuole furono pervertiti, e che indi vogliono audacemente far mostra, chè così credono, di esser spiriti forti e indipendenti, o quegli ambiziosi, i quali, d'ogni real merito sforniti, stimano di poter così temerariamente eccellere, e farsene la strada a salire in alto, poi che oggidì sono i temerari, che soli possono asseguire ciò ch'essi bramano.

E naturalmente poi costoro, in ogni paese, ov'essi vanno, han facile adesione di tutti, o certamente di molti governativi impiegati, trattandosi d'una legge proposta dall'imperante Mini-



stero. Ma se si potesse anco vedere in fondo a' costoro animi, se ne scorgerebbe tosto la ipocrisia, perchè quell'adesione non d'altro proviene, che da malinteso rispetto umano. Ed infatti, da che si è cominciato a parlare di questa esosa legge, e pur mi si lasci liberamente dirlo, io ne ho visti parecchi a trapassare, e ancor de' caporioni, i quali, avvistisi del prossimo lor finire, non altro conforto han bramato, che la benedizione del Sacerdote, e di stringere fra le gelide mani la Croce Santissima di Gesù Nazareno.

Laonde, perchè io stimo, che una quistione religiosa, come già dissi, non si possa altrimenti risolverla, e non si debba, che col codice della Santa Scrittura, e con quello dell'Apostolica nostra Chiesa, io perciò a tutti or dico: Volete voi essere cristiani? — *Subjugate intellectum vestrum*, e siate cristiani sinceramente. Se poi nòl volete, gettate via le maschere della ipocresia, e dichiaratevi apostati, perchè noi sapremo ben guardarci, come da' mu-

sulmani, e così, e più ancora, chè son peggiori, dai rinnegati.

Bensì, rimanendo in medesimo ordine di pensieri, e toccandone uno di quegli argomenti, che gli antichi scolastici dicevano *ab absurdo*, i quali sempre riescono più evidenti e più recisi, ci si viene pur sempre alla istessa e irrecusabile conchiusione. Imperocchè da non guari molt'anni, e tutti perciò ben possono ricordarlo, tra Stato e Chiesa fu lungamente disputato circa la precedenza del matrimonio civile o dell'ecclesiastico. Indi, a prescindere ancora dal primo articolo dello Statuto, del qual pare che nessun de' demagoghi voglia tener conto, egli è però fermo in tal fatto e manifesto, che lo Stato riconosca di avere il matrimonio una doppia obbligazione, la civile, cioè, e la religiosa. Ma, quando il Giudice del Governo avrà dichiarati liberi i coniugi dalla obbligazion civile, non resterà pur sempre pe' cattolici lo indissolubile vincolo religioso, che impedirà ai divorziati di passare ad altre nozze? —

Ed a che dunque rimarrà limitato l'effetto del pronunziato divorzio? — Ad una semplice personale separazione, che, come dal presente nostro codice civile, è benanco ammessa, o per fermo non oppugnata, nè riprovata dalla istessa cattolica Chiesa. Qual dunque bisogno di mettere nel codice il sacrilegio del divorzio? — Coloro, che, divorziati, volessero passare a nuove nozze, abbiurino senza più la sacrosanta religione de' loro avi, e vadan pure ad isposarsi fra gli eterodossi, chè io lor dirò: Ci rivedremo a Filippi!; — ma nól facciano in mezzo ad una nazione cattolica, perchè grande sarebbene lo scandalo e la depravazione.

Tuttavia, non volendone più dire in punto di religione e di buon costume, io ora vò soltanto brevemente rispondere a due obbiezioni, che talvolta ho udito fare ancor da buoni cattolici, avvegnachè non molto per verità istruiti: — 1°: Perchè tante altre pur civilissime nazioni di Europa, eccettuata

la Spagna, hanno in lor codice civile l'istituto del divorzio? — 2°: Perchè, se tanto siete sicuri di vostra tesi, voi ne rifiutate contraddittorio agli avversari? Bensì, in quanto alla prima, io comincio dal dire agli oppugnatori: Ma che forse vi duole, che sì preminente fosse qui il senno e il giuridico nostro valore? Imperciocchè ei fu precisamente per questo, che noi non lo avemmo.

Indi ai sostenitori del divorzio nati in queste meridionali provincie, qui mi viene opportunità di dire, ed io vò dirlo, che con ciò si mostrano, non soltanto eterodossi, e, come testè dissi, ben poco istruiti, ma *nemici* altresì del proprio paese, inquantochè gli vorrebbero torre quell'unico vanto, che tuttor gli rimane, di sopreminente giuridica saviezza. La quale — (e mi si consenta questa digressione, che verrà, come vedrem di qui a poco, bene in taglio all'argomento, di cui stiam ragionando) sì grande qui fu ne' passati tempi, specialmente se si voglia rievocar le memorie del Sacro Regio Consiglio Na-

poletano, da poterne giustamente inorgoglire al confronto di tutte altre più civili nazioni di Europa.

Infatti il più illustre e rinomato giureconsulto, che la Francia abbia avuto, ei fu certamente il Cujacio, i cui undici antichi volumi in folio son da mettere alla pari, come in suoi dì fu detto, con le tavole di Paolo e di Ulpiano. Tutta volta il Cujacio, in quistione molto astrusa e controversa, pur desiderando, per amor della scienza, darne sua opinione contraria a quella professata dal Sacro Regio Consiglio Napoletano, si tenne dal sostenerla, scrivendo le seguenti memorabili parole: *Auctoritas Sacri Regii Consilii Neapolitani terret me*. E ancor di recente il più grande magistrato, che la stessa Francia potè vantare, il Dupin, ebbe a dire, che tutti aveano a riconoscere di essere il nostro Nicola Nicolini la sola vera aquila del foro penale.

Or bene, ei fu appunto per siffatta nostra giuridica sapienza, non già per ispirito di ribellione, sì come alcuni

stolti vollero dire, che in sole queste meridionali provincie non potè entrare quel sì paventevole Tribunale, detto della Santa Inquisizione, che dappertutto entrò, e financo nella forte e libera Repubblica Veneziana. Perciocchè i nostri giuristi ne aveano già distrutto il fondamento, lorchè bandirono di lor leggi il Rescritto di Adriano Imperatore, nel qual si leggea: *in maleficiis voluntas spectatur, non esitus*, — come ne aveva altresì cancellato l'iniquo aforismo di barbari criminalisti: *in atrocissimis leviores conjecturae sufficient, et licet judici jure transgredi*, per il quale appunto era creduto lecito d'infliggere quella pena afflittiva, che si dava a chi supponevasi avesse commesso un qualche grande misfatto, acciocchè se ne confessasse reo, e i cui spaventevoli ordigni con un sommo raccapriccio si veggono tuttavia nel ducale gran palagio degli antichi Dogi Veneziani.

Invece que' sì dotti e veramente liberali nostri giuristi, de' quali testè

ho fatto menzione, sostituirono a' riportati inumani aforismi i due seguenti apotegmi: *Cogitationis pœnam nemo patitur*, e l'altro: *nemo praesumptionibus damnandus*, — pe' quali la tortura in queste nostre provincie fu nome sconosciuto, stabilendo al contrario il sistema delle pruove in modo sì veramente filosofico ed umano, che tuttavia lo s'invoca in tutte dottrinali giuridiche disquisizioni. E finalmente nell'anno 1774, si ebbe qui la grande innovazione, apportata dal celebratissimo Bernardo Tanucci, cioè, che tutte sentenze di magistrati venir dovessero, sì in dritto, che in fatto, stesamente ragionate, per la quale tutti ebbero a riconoscere, che non vi erano, nè vi poteano altrove essere giuristi migliori de' Napolitani.

Ei furono adunque i nostri giurisperiti, che non fecero qui entrare la Santa Inquisizione, ed ei furono i medesimi, che non fecero qui entrare l'istituto del divorzio, e che surrettiziamente introdottovi, e per breve tempo, tosto che il

poterono, con santo sdegno ne lo isbandirono. Ei perciò fu questo un altro e non piccol vanto de' napolitani giurisperiti: — e poscia che il primo in gran parte ci fu tolto, sostituendolo con l'arbitrario, e spesso incoscio monosillabo de' giurati, ora si vorrebbe ai meridionali torre ancor questo, che forse l'ultimo è, che ad essi rimane, della priminente lor giuridica sapienza? E vi son meridionali, che se ne affannano?

Qui poi viene acconcio di far sapere, conciosiachè, e mi si permetta liberamente dirlo, or più forse non lo si sa da nessuno, esservi un'Opera che consta di ben sedici non piccoli volumi, intitolata: *Choix des rapports*, nella quale stesamente è riportata tutta amplissima discussione, fatta in Francia, del codice civile al tempo del primo Napoleone. Ivi si leggono i sublimi discorsi di Carnot contro il divorzio, e si vede con quali artificiose sottigliezze, e con quanta ancor prepotenza quel sì meraviglioso irresistibile Conquista-

BIBLIOTECA  
GIOVANNI CUOMO  
FERNÒ



tore riuscisse ad introdurlovi, per servirsene in breve a' suoi disegni. Indi quel Codice fu naturalmente introdotto dappertutto negli altri Stati, che dal Bonaparte, come ognuno sa, vennero soggiogati, — e ancora perchè tutti mancavano in quel tempo d'una propria e organica civile legislazione.

Laonde fu quel Codice fatto eziandio publicar qui in Napoli da Gioacchino Murat il giorno 22 ottobre 1808: tuttavia l'istituto in esso del divorzio ne restò quasi lettera morta, conciosiachè in tre circa olimpiadi, cioè dal 1808 al 1819, nelle meridionali provincie nostre, non ve ne furono, che soli tre casi non uno però del popolo, che qui sempre, la Dio mercè, fu pudico e religioso — ned è a dire con quanto dolore e ripugnanza que' tre divorzii fossero da' nostri giudici pronunziati, — avvegnachè poi il terzo, non seguito d'altre nozze, rimanesse limitato, per men di scandalo, ad un vero caso di personale separazione.

Per converso, quando si potè qui

dar mano alla compilazione di un codice veramente adatto alle nostre tradizioni, ai nostri costumi, ai nostri usi, a' nostri bisogni, e, meglio ancora, alla sacrosanta nostra religione, avemmo qui allora le nostre Leggi Civili, pubblicate il dì 26 Marzo 1819, nelle quali il divorzio sapientemente ne fu soppresso. Ma perocchè in tutti altri Stati un tal nuovo integrale lavoro, a quanto io mi sappia, mai finoggi non fu fatto, ecco forse ragione per cui in alcune altre pur cattoliche regioni riman tuttavia l'istituto nel codice civile del divorzio, che noi ne cancellammo. Bensì mi si dica, che ancora i buoni cattolici indifferentemente vi si appigliano, ed allor solamente la obbiezione potrebbe forse avere una qual certa travedevole importanza: ma se ciò non è, ed è anzi assolutamente il contrario, ei ne segue, e ognun l'intende, che l'obbiezione punto non infirma, e che riesce anzi a validar maggiormente la nostra tesi. Disortechè, parendomi l'argomento in questa parte già ad esu-

beranza chiarito, passo senza più alla seconda ed ultima obbiezione. Imperciocchè ne si dice: se cotanto di vostro assunto voi siete securi, perchè è, che non volete consentirne contraddittorio agli avversari, che vi ci sfidano?

Bensì la risposta è cotanto in verità semplice e pronta, che ognun subito se la sente per fermo venire in mente, pur senza che parola alcuna da noi se ne dica. Perciocchè, se noi ritenghiamo che trattisi di quistione, come certamente è, essenzialmente religiosa, possiam noi ammetterne controversia? — In materia di fede e religione, ei non è caso mai di farne discettazioni, ma sol di credere e di obbedire.

Cionondimeno, se ancora ammettasi, che si possa disputarne, qual mai di siffatta disputa sarebbe immancabilmente la conclusione? — Quella per fermo, dirò col Pignotti, « che ogni disputa suol nel mondo avere, » cioè, « ciascun restò nel suo parere. » E qual dunque avrebbesene giovamento? Ed

ei non sarebbe altresì di abbassare un sì gran subbietto, e diciamol pure, la stessa nostra dignità, discettandone co' socialisti, e con gli altri multicolori settarii, specie poi sapendoli sì temerari e provocativi, lanciatori d'insulti e di menzogne, senza rispetto per chichesia?

Le dispute in contraddittorio giovan solo, e pur non sempre, quando intendasi a determinare i veri termini d'una scientifica verità, o il senso d'una legislativa disposizione, che stimasi ambigua od oscura, e che venga perciò variamente interpretata: ma benanco in tai sì indifferenti disquisizioni è mestieri, che i contendenti sien sereni e di buona fede. Per l'opposto i nostri avversarî mentiscono a sè istessi, e sono certamente in mala fede, inquantochè or vò darvene un'ultima pruova sì plastica e decisiva, cui essi medesimi non dovrebbero attentarsi più oltre a rispondere, se il rossore da' loro volti non sia pienamente esulato.

Perciocchè oggidì, oltre lo studio sì

intenso e strenuo, che si pone nelle scienze sperimentali, nelle quali ebbesi un tal meraviglioso incredibile sviluppo, che quasi direbbesi miracoloso, nel resto poi, per qualunque altra sociale dottrina, e ogni altro possibile umano sapere, sì in tema di lettere, che, più ancora, di filosofiche e morali discipline stimasi, che lo scibile se ne trovi condensato, per chi ben sappia leggerli, ne' volumi di Dante Alighieri. Ondechè se ne promuovono dappertutto alacramente gli studi, e se ne aprono scuole, e se ne fondano accademie, e se ne fanno conferenze, e se ne crescono a dismisura ogni dì gli spiegatori e i comentatori.

Per fermo, negli anni che furono di Dante Alighieri, non parlavasi di divorzio, e credo, che neanche tal parola, in suo significato principale, cioè di scioglimento legale del matrimonio, fosse allora usata mai:—ciononostante, nè vogliate istupirne, noi nelle Opere ancor di Dante, quasi a giustificazione dell'umana sua onniveggenza, troviamo

il risolvimento dell'attual nostra discettazione, e ne' termini più limpidi e recisi.

Perciocchè l'Alighieri, in sua Opera *De Monarchia* (libro 3.°, cap: 8.°:) disputando co' Canonisti, comenta le parole, con le quali il Divin nostro Redentore conferì a San Pietro la sua podestà, dicendogli: « Tutto ciò, che Tu avrai ligato su la terra, resterà ligato beñanche in cielo; e tutto ciò, che Tu avrai sciolto in su la terra, sarà sciolto ancor nel cielo. » E Dante ferma, che queste parole, da Cristo pronunziate a riguardo della fede e della religione, non le si debbano intendere in modo pienamente estensivo, ossia assoluto e universale; però che in tale ipotesi ne discenderebbe, che il Pontefice (udite, udite!) abbiane ancor facoltà di sciorre il matrimonio, che assolutamente non può, essendo che il matrimonio sia essenzialmente indissolubile, e non lo si possa sciogliere mai. Ed ecco le testuali sue parole, che sono ancor più nitide ed incisive:

« *Cum diceris quodcumque ligaveris, si hoc quodcumque sumeretur absolute, verum esset quod dicunt, idest posse papam solvere leges et decreta imperij, et non solum hoc facere posset, quia etiam solvere uxorem a viro, et ligare ipsam alteri, vivente primo: — quod nullo modo potest. »*

E, dopo ciò, che cosa ne dicono, o più ne posson dire i socialisti e i demagoghi? — Vorranno essi sconfessare e rigettare fin Dante Alighieri?

Bensì essi dicono: Dante è morto fin dall'anno 1321; e dopo sei non interrotti secoli di quel civile progresso, che fu da lui iniziato, ben si ha ragione a reclamare finalmente questa legge del divorzio, che è legge suprema di civiltà.

Ma qui appunto è dove la sfrontatezza passa battaglia, come direbbe il Lasca, cioè ogni confino di tollerabile pazienza, osandosi chiamar legge suprema di civiltà una legge, che storicamente è l'esponente della più ignobile ed esecrabile sociale depravazione. Oltreachè la è ancora perniziosa alla

consistenza istessa dello Stato:—talchè i favoreggiatori del divorzio si mostrano non soltanto inimici della fede e della religione, ma nemici altresì della patria, cui sospingono su la via della ruina.

Imperciocché, giusta che Cornelio Tacito afferma, in due modi gli Stati possono perire, cioè (traduco col Davanzati) o per pronto esterno sommersimento, o per lungo interno disfacimento: — e in realtà il Gibbon, nella celebratissima storica sua Opera su la decadenza dell' Impero Romano (Gibbon Eduardo, Decadenza dell' Impero Romano, trad: dall' inglese, — Lugano, Stoun, 1841 — Vol: 3.) ci fa vedere, e quasi direi toccar con mano, che quel sì forte e possente Impero, dominator del mondo, non per altra cagione cadde e fu disperso, che per la corruzione orribile de' costumi, — della quale corruttela precipuo esponente era precisamente il divorzio, che, come dovea per necessità avvenire, siffattamente ivi illascivì, da giungere con sue turpi



illecebre ai più ributtanti scandalosi eccessi.

Ma noi, prima ancora che dal Gibbon, ciò avevamo appreso da un di quei medesimi contemporanei e più rinomati latini autori, ossia da Marziale, il qual, fra altro, in un de' celebri suoi epigrammi fa menzione d'una certa Telesina, che in meno, o certo in non più di trenta giorni, fè divorzio con dieci successivi suoi mariti. Ed eccone le testuali parole:

*Aut minus, aut certe non plus, trigesima lux est,*

*Et nubit decima jam Telesina viro!*

E adesso non vò più dirne, parendomi averne già detto a bastanza. Solamente, per conchiudere, vò dire ai socialisti, ed ai moltifronti istrionici demagoghi dei nostri dì: Volete la legge del divorzio, e abbiatela,... se vuoi si così colà, dove si puote ciò che si vuole: però abbiate almeno il pudore di non insultarci, proclamando legge suprema di civiltà quella ch'è legge la più obbrobriosa, ignobile, e perniziosa.

---

*Nihil obstat*

VINCENTIUS CONFORTI Revisor

*Imprimatur*

*Salerni die tertia Februarii 1904.*

SALV. Archid. CANTARELLI Pro Vic. Generalis

---



